

STATUTO

LE MATITE COLORATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT VIA DEGLI
ARAGONESI 32

Numero REA: MT - 90060

Codice fiscale: 01321490771

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-02-2017 - Statuto completo	2
--	---



Allegato "A" atto n. 2.368 repertorio - n.1.957 fascicolo

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - QUALIFICA - OGGETTO

ART.1 (Denominazione e Sede)

Ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381 (disciplina delle cooperative sociali) e retta dai principi della mutualità così come legislativamente fissati, è vigente una Cooperativa Sociale denominata: "LE MATITE COLORATE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Matera.

Ai fini della sua disciplina, la Cooperativa intende adottare, come invero adotta, ai sensi dell'art.2522 C.C., le norme della Società a responsabilità limitata se ed in quanto compatibili.

Ove venissero nel tempo superati i limiti previsti dall'art.2519, comma 2 C.C., la Cooperativa avrà l'obbligo di modificare lo statuto per adeguarsi alle disposizioni della Società per Azioni, in quanto compatibili.

ART.2 (Responsabilità per le obbligazioni sociali)

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio ai sensi dell'art.2518 C.C.

ART.3 (Domicilio dei Soci)

Per ogni rapporto con la Cooperativa, il domicilio dei Soci è quello risultante dai libri sociali.

ART.4 (Durata)

La durata è fissata al 31 dicembre 2050.

ART.5 (Mutualità prevalente)		
	La Cooperativa sociale si propone di operare nel pieno ri-	
	spetto della precitata Legge n.381/1991. Pertanto, ai sensi	
	dell'art.111-septies delle Disposizioni di Attuazione C.C.,	
	ad essa compete la qualifica di Cooperativa a mutualità pre-	
	valente, indipendentemente dai requisiti fissati dal-	
	l'art.2513 C.C.	
	Ai sensi dell'art.2514 C.C., trattandosi di cooperativa a	
	mutualità prevalente, vengono fissate e devono essere osser-	
	vate le seguenti prescrizioni:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superio-	
	re all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offer-	
	ti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superio-	
	re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i di-	
	videndi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i Soci coopera-	
	tori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	

ART.6 (Qualifica di ONLUS)		
	La Cooperativa sociale è considerata comunque anche come ON-	
	LUS, ai sensi dell'art.10, comma 8 della Legge 4 dicembre	
	1997 n.460.	
ART.7 (Oggetto Sociale)		
	La Cooperativa, nell'operare secondo i principi della mutua-	
	lità e senza fini di speculazione privata, ha lo scopo	
	di perseguire l'interesse generale della comunità alla pro-	
	mozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, se-	
	condo le previsioni della legge n. 381/91 in materia di coo-	
	perazione sociale attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-educativi.	
	Per la gestione dei servizi di tipo "A", la Cooperativa in	
	particolare si prefigge di:	
	1.effettuare servizi a sostegno della famiglia; servizi di	
	consulenza educativo-pedagogica per l'Adhd (iperattività,	
	impulsività e disturbi dell'attenzione); DSA (Disturbi Spe-	
	cifici dell'Apprendimento: disgrafia, disortografia, disles-	
	sia, discalculia); Autostima, Stress e Paure; Sindrome auti-	
	stica; Affettività e relazione (emozioni e sentimenti); Ge-	
	stione della rabbia e dei conflitti, Mediazione familiare;	
	Giardino Terapia, Gestione delle risorse umane; Orientamen-	
	to scolastico e professionale; Accompagnamento pedagogi-	
	co-clinico durante la gravidanza; Genitorialità; comporta-	
	mento alimentare, Autonomia, Espressività verbale, Pratiche	

	di scrittura, Pratiche di inclusione didattica; servizi di	
	progettazione educativa.	
	Gli interventi del Pedagogista sono rivolti a bambini ed a-	
	dolescenti per: gestione delle paure e delle ansie; favori-	
	re la conoscenza di sé; ludopedagogia; musicopedagogia; fa-	
	vorire l'apprendimento della scrittura; Prevenire le diffi-	
	coltà di apprendimento; stimolare una conoscenza e una capa-	
	cità di gestione del proprio patrimonio emozionale; favori-	
	re un idoneo sviluppo affettivo-emozionale; stimolare l'au-	
	tonomia; favorire la capacità di relazione fra i coetanei;	
	educazione alimentare; stimolare la disponibilità motoria;	
	favorire la conquista dell'orientamento spazio-temporale;	
	stimolare una migliore conoscenza e percezione del proprio	
	corpo; manualità; laboratori creativi. Per adulti e fami-	
	glie: favorire la relazione nei gruppi; riconoscere i lea-	
	der in un gruppo; imparare a gestire ansia e stress; stimo-	
	lare la conoscenza di sé la gestione delle proprie emozioni	
	e uno sviluppo armonico della propria personalità; aiutare	
	la persona in ruoli di comando o guida; accompagnare alla	
	genitorialità; aiuto in situazione di gravi patologie medi-	
	che o difficoltà profonde; accompagnare nel periodo della	
	gravidanza; accompagnare al rientro lavorativo; migliorare	
	nella gestione del tempo; stimolare la relazione e la comu-	
	nicaione intergenerazionale; educazione alimentare; appro-	
	fondire problemi inerenti la funzione educativa e trovare	

	tecniche efficaci per la gestione e la prevenzione del disa-	
	gio, della devianza e della marginalità; per promuovere pra-	
	tiche di didattica inclusiva; Difficoltà educative in fami-	
	glia e scolastiche (regole, comportamento, apprendimento so-	
	cializzazione, disabilità). Rapporti, collaborazioni e in-	
	terventi con i Servizi Sociali, Servizi Sanitari e la scuo-	
	la. Colloquio di approfondimento con i soli genitori. Osser-	
	vazione partecipata con il bambino a domicilio e/o in altri	
	contesti. Interpretazione del disegno infantile.	
	Sevizi di consulenza psicologica e psicoterapia familiare a	
	sostegno della genitorialità; servizi educativi domicilia-	
	ri; Interventi di prevenzione, diagnosi, riabilitazione e	
	sostegno; interventi volti alla comprensione e risoluzione	
	delle situazioni in cui le condizioni personali e la rela-	
	zione con gli altri possono costituire fonte di disagio e	
	di difficoltà; interventi volti alla crescita personale: mi-	
	gliorare la comunicazione, l'autostima, la propria qualità	
	di vita; interventi clinici: valutazione e riabilitazione	
	cognitiva (memoria, attenzione, percezione, linguaggi), e	
	dei disturbi del comportamento; riabilitazione psicosocia-	
	le, valutazioni cliniche, perizie, diagnosi; interventi vol-	
	ti al benessere psicofisico: cambiamento delle abitudini	
	(fumo, peso, etc.), controllo e gestione dello stress e del-	
	le emozioni.	
	Gli interventi dello psicologo e dello psicoterapeuta sono	

	rivolti a singoli individui, oppure coppie, famiglie	
	o comunità, nello specifico: Arteterapia, Autoefficacia, Co-	
	municazione assertiva, Consulenza di coppia e familiare,	
	Consulenza per adolescenti, Consulenza psicologica indivi-	
	duale, Counseling di gruppo, Counseling psicologico, Coun-	
	selling per genitori - adolescenti, Crescita personale, Ela-	
	borazione dei traumi, Elaborazione del lutto, Emdr, Empower-	
	ment, Gestione delle emozioni, Gestione stress, Mediazione	
	familiare, Musicoterapia, Neuropsicologia clinica, Neuropsi-	
	copatologia, Orientamento professionale, Orientamento scola-	
	stico, Problem solving, Orientamento personale, Psicologia	
	clinica, Psicologia dell'educazione, Psicologia dell'emer-	
	genza, Psicologia sociale, Psicologia transazionale, Psico-	
	logia scolastica, Psicoterapia transazionale, Psicoterapia	
	integrata, Promozione del benessere psicosociale, Psicoana-	
	lisi relazionale, Psicodiagnostica, Psicoeducazione indivi-	
	duale e familiare, Sostegno alla genitorialità, Sostegno	
	psicologico, Sostegno psicologico ai minori e alle fami-	
	glie, Tecniche di rilassamento;	
	2. promuovere e gestire servizi sociali a favore della pri-	
	ma infanzia (quali asili nido, centri materni, scuole del-	
	l'infanzia paritarie, micro nidi, nidi famiglia), fanciul-	
	lezza ed adolescenza (ludoteche, doposcuola, doposcuola spe-	
	cialistici);	
	3. promuovere e gestire forme di recupero educativo e psi-	

	chico e servizi sociali a favore di persone che presentano	
	diverse forme di dipendenza (droghe, alcool, gioco ed al-	
	tro);	
	4. educare all'inclusione, all'inserimento sociale e lavora-	
	tivo le persone svantaggiate, mediante attività che permet-	
	tano loro la concreta realizzazione del diritto al lavo-	
	ro, all'abitazione (case famiglia, comunità alloggio) e al-	
	la partecipazione al processo sociale ed economico;	
	5. programmare, organizzare e gestire attività di animazio-	
	ne e promozione socio-culturale, per attivare percorsi di	
	prevenzione dal disagio e dall'esclusione sociale a favore	
	di famiglie multi-problematiche, anziani, giovani, minori e	
	migranti;	
	6. aiutare gli strati sociali meno protetti - quali a tito-	
	lo esemplificativo anziani, adulti non inseriti in un nu-	
	cleo familiare, disoccupati e giovani alla ricerca di primo	
	lavoro, portatori di handicap fisici e o psichici, migran-	
	ti, e comunque soggetti diversabili, minori, donne e fami-	
	glie maltrattate, ragazze madri, minori maltrattati, fami-	
	glie disagiate e/o disgregate, poveri in senso lato, tossi-	
	codipendenti, alcolisti, extracomunitari, rifugiati, immi-	
	grati, detenuti ed ex detenuti e chiunque altro si trovi in	
	condizioni di disagio educativo-psico-socio-economico - per	
	rimuovere situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazio-	
	ne e di disagio sociale, e per promuovere la partecipazione	

	sociale degli stessi soggetti e facilitarne la vita di rela-	
	zione o sociale, contrastandone l'emarginazione;	
	7. organizzare e gestire momenti ricreativi e di integrazio-	
	ne sociale (soggiorni climatici estivi, colonie marine e	
	montane, campi estivi, centri estivi, eventi, viaggi, gite,	
	ecc.);	
	8. programmare e gestire, a favore delle fasce deboli, for-	
	me di servizi residenziali e semiresidenziali quali, ad e-	
	sempio: centri diurni, alloggi protetti, piccole comunità	
	residenziali, case di riposo, case famiglia, comunità allog-	
	gio;	
	9. programmare e gestire forme di animazione socia-	
	le-culturale-educativa territoriale o in cosiddetti "centri	
	aperti", ovvero animazione di strada, a favore di minori, a-	
	dolescenti e giovani, adatte a prevenire il disagio e l'e-	
	sclusione sociale, anche attraverso servizi di orientamento	
	lavorativo e di sostegno all'autoprogettualità;	
	10. effettuare prevenzione, educazione, assistenza pedagogi-	
	ca e psicologica, sociale, a favore dei soggetti sopraripor-	
	tati, di concerto con le strutture pubbliche preposte, al	
	fine di promuovere la salute ed il benessere psicofisico di	
	tali categorie;	
	11. programmare e gestire forme di servizio e di sostegno a	
	favore dei familiari delle diverse tipologie di soggetti	
	che fruiscono dei servizi gestiti dalla cooperativa;	

	12. effettuare servizi di sensibilizzazione della comunità	
	locale, al fine di renderla più disponibile alla accoglienza di persone disagiate;	
	13. svolgere attività di formazione e consulenza nel settore dei servizi sociali; nel settore pedagogico-clinico-scolastico, nel settore psicologico e psicodiagnostics;	
	14. programmare e realizzare corsi di formazione in presenza e a distanza nella modalità e-learning o on line e di aggiornamento per operatori sociali quali: educatori, psicologi, assistenti sociali, logopedisti, insegnanti e genitori;	
	15. realizzare e distribuire pubblicazioni, a mezzo stampa o altre forme di comunicazione multimediale, allo scopo di far conoscere le attività della Cooperativa, i metodi e le buone prassi utilizzate; realizzazioni di studi, manuali, testi, software, anche in collaborazione con altre realtà pubbliche o private, sulla pedagogia clinica e psicologica; attività di informazione, divulgazione e sensibilizzazione della popolazione, attraverso l'organizzazione di eventi finalizzati a favorire la diffusione di una corretta informazione scientifica e clinica inerente alle principali metodologie e problematiche di cui l'Associazione si occupa;	
	16. organizzare incontri culturali, dibattiti, convegni, seminari, sui problemi del disagio e dell'emarginazione in generale, del reinserimento e della partecipazione sociale.	

	La Cooperativa, per l'espletamento della sua attività,	
	potrà stabilire convenzioni con enti locali, con l'Ammini-	
	strazione comunale, con il Ministro di Grazia e Giustizia	
	per i Minorenni, con il Ministero dell'Istruzione, Univer-	
	sità e Ricerca, con il Sistema Sanitario Locale e con altre	
	Amministrazioni, Enti ed Istituzioni; potrà richiedere ed	
	avvalersi di contributi, agevolazioni, provvidenze ed inter-	
	venti disposti da enti comunitari, statali, regionali, su-	
	bregionali, da Enti in genere e da privati.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa	
	potrà, strumentalmente, compiere - nel rispetto delle leggi	
	vigenti - tutti gli atti e le operazioni mobiliari, immobi-	
	liari, finanziarie, ritenuti necessari o utili a tal fine,	
	specificandosi - per quanto riguarda l'attività finanziaria	
	- che la Società potrà assumere interessenze e partecipazio-	
	ni in altre Società ed Aziende, prestare fideiussioni e ga-	
	ranzie reali e svolgere attività di finanziamento in gene-	
	re, ma solo in via strumentale e in via non prevalente, per	
	la realizzazione dell'oggetto sociale, con espressa esclu-	
	sione di ogni esercizio nei confronti del pubblico.	
	La Cooperativa, per agevolare la realizzazione dell'oggetto	
	sociale, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	e per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale,	
	nonchè adottare procedura di programmazione pluriennale fi-	
	nalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.	

ART.8 (Autofinanziamenti)		
La Società è facultata ad acquisire finanziamenti (sia a ti-		
tolo fruttifero che infruttifero, con obbligo di rimborso)		
presso i propri Soci per il conseguimento dell'oggetto so-		
ciale, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 1.9.1993 n.385 (T.U.		
Leggi in materia bancaria e creditizia), e nei limiti pre-		
fissati dalla delibera CICR (Comitato Interministeriale per		
il Credito ed il Risparmio) del 19 luglio 2005 (ove applica-		
bile), salvo ulteriori determinazioni legislative e/o mini-		
steriali in proposito.		
Il rimborso dei finanziamenti va effettuato nel rispetto di		
quanto disposto dall'art.2467 C.C.		
- SOCI -		
ART.9 (Soci: numero minimo)		
Il numero dei Soci è illimitato e variabile, non inferiore		
a nove, ma, ai sensi dell'art.2522 C.C., il numero è di al-		
meno tre Soci quando i medesimi siano persone fisiche e la		
Cooperativa adotti le norme della Società S.r.l..		
ART.10 (Requisiti soggettivi dei Soci)		
Possono essere Soci quanti posseggano attitudini o prepara-		
zione professionale, che siano tali da consentire loro di		
partecipare direttamente all'esercizio e sviluppo della Coo-		
perativa.		
Possono peraltro essere ammessi come Soci anche elementi		
tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessa-		

	rio al buon funzionamento dell'impresa sociale.	
	Oltre ai Soci ordinari, sono iscrivibili quanti altri inten-	
	dano prestare la loro attività gratuitamente, in qualità di	
	"Soci Volontari".	
	Essi saranno iscritti in un'apposita sezione del Libro Soci	
	ed il loro numero non può superare la metà del numero com-	
	plessivo dei Soci.	
	E' consentita infine anche la presenza di Soci Sovventori e	
	la Cooperativa sarà tenuta a rispettare la normativa dispo-	
	sta dalla legge 31 gennaio 1992 n.59, art.4.	
	ART.11 (Domanda di Ammissione)	
	Chi intende essere Socio dovrà presentare domanda scritta	
	all'Organo Amministrativo, dichiarando:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, re-	
	sidenza e codice fiscale;	
	b) l'entità della quota che egli intende sottoscrivere.	
	Sull'accoglimento o rigetto della domanda, delibererà l'Or-	
	gano Amministrativo entro sessanta (n.60) giorni.	
	La delibera deve essere congruamente motivata, avuto riguar-	
	do all'attività economica svolta dalla Società e allo spiri-	
	to cooperativistico e comunque escludendosi ogni criterio	
	discriminatorio.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'inte-	
	ressato; essa diventerà operativa e sarà annotata nel libro	
	dei Soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati	

	effettuati i versamenti di cui al successivo Art.12.	
	Trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di am-	
	missione, senza che siano stati effettuati detti versamen-	
	ti, la delibera diventerà inefficace.	
	Ove la domanda di ammissione non sia stata accolta, il ri-	
	chiedente può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assem-	
	blea, ai sensi dell'art.2528 C.C.	
	ART.12 (Obblighi dei Soci)	
	Ogni Socio è tenuto:	
	a) a pagare la tassa di ammissione, una tantum, nella misu-	
	ra che sarà determinata - ai sensi dell'art.2528, comma 2,	
	C.C. - di anno in anno dall'Assemblea in sede di approvazio-	
	ne del bilancio;	
	b) a versare l'importo della quota sottoscritta.	
	A tal uopo, si specifica che - ai sensi dell'art.2525 C.C.	
	- le quote possono essere di diverso ammontare e che il va-	
	lore nominale della quota non può essere inferiore ad Euro	
	25,00 (venticinque virgola zero zero) e che, salvo che la	
	legge non preveda diversamente, nessun Socio può possedere	
	una quota di importo complessivo superiore ad Euro	
	100.000,00 (centomila virgola zero zero);	
	c) a cooperare per il proficuo svolgimento delle attività	
	sociali;	
	d) a mettere a disposizione - in quanto Socio Cooperatore -	
	la propria capacità professionale ed il proprio lavoro in	

	relazione alle concrete esigenze della Cooperativa, come	
	previsto nel rapporto di lavoro da instaurarsi con la Coope-	
	rativa stessa, ai sensi dell'Art.13 del presente Statuto;	
	e) ad osservare puntualmente il presente statuto sociale,	
	le norme del regolamento interno ed ogni deliberazione le-	
	galmente adottata dagli organi sociali.	
	ART.13 (Rapporto Associativo e Rapporti di Lavoro)	
	Accanto al rapporto associativo, il Socio, al fine del rag-	
	giungimento degli scopi mutualistici, instaura e stabilisce	
	un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subor-	
	dinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita.	
	In proposito, si applicano le norme di cui alla Legge 3 a-	
	prile 2001 n.142 (sulla revisione della legislazione in ma-	
	teria cooperativistica, con particolare riferimento alla po-	
	sizione del Socio lavoratore) e successive disposizioni,	
	per quanto riguarda i diritti individuali e collettivi del	
	Socio lavoratore e il trattamento economico a lui spettante.	
	In tema di obblighi previdenziali ed assicurativi, la Coope-	
	rativa si conformerà a quanto specificatamente disposto dal-	
	le norme vigenti in materia.	
	Se vi sono "Soci Volontari", si rinvia a quanto disposto	
	dall'art.2 della precitata Legge n.381/1991.	
	I rapporti di lavoro saranno disciplinati e definiti dal Re-	
	golamento previsto dall'Art.6 della precitata Legge 3 apri-	
	le 2001, n.142, predisposto dall'Organo Amministrativo e ap-	

	provato dall'Assemblea.	
	In Particolare, il Regolamento dovrà contenere:	
	a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili nell'ipo-	
	tesi di rapporto di lavoro subordinato;	
	b) per tutti i tipi di rapporto di lavoro, le modalità di	
	svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei Soci,	
	tenuto conto della organizzazione aziendale della Cooperati-	
	va e dei profili professionali dei Soci;	
	c) il richiamo normativo alla Legge vigente per i casi di	
	rapporti di lavoro non subordinato;	
	d) l'attribuzione all'Assemblea della facoltà di delibera-	
	re, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale;	
	e) l'attribuzione all'Assemblea della facoltà di deliberare	
	un piano di avviamento, nei termini e con le modalità stabi-	
	lite da appositi accordi collettivi tra le Associazioni Na-	
	zionali del Movimento Cooperativo e le organizzazioni sinda-	
	cali dei lavoratori.	
	ART.14 (Parità di Trattamento)	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici deve essere rispettato il principio di parità di trat-	
	tamento.	
	ART.15 (Diritto ai Ristorni)	
	Il Socio Cooperatore, giusta art.2545-sexies C.C., ha dirit-	
	to ai ristorni, sulla base del risultato di esercizio, pro-	
	porzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutuali-	

	stici, nel rispetto dei limiti fissati della normativa vi-	
	gente in materia.	
	ART.16 (Società ed Acquisti di quote proprie)	
	E' consentito alla Società l'acquisto delle proprie quote,	
	ai sensi dell'art.2529 C.C.	
	ART.17 (Cessione di Quote Sociali)	
	Il Socio cooperatore non può cedere la sua quota per atto	
	tra vivi, se non previo nulla-osta espresso dall'Organo Am-	
	ministrativo.	
	Circa la procedura da seguire da parte del Socio che inten-	
	de trasferire la sua quota, si fa rinvio all'art.2530 C.C.	
	Contro il diniego, il Socio potrà avvalersi della clausola	
	compromissoria di cui all'art.48 del presente Statuto.	
	ART.18 (Morte del Socio)	
	In caso di morte di un Socio, gli eredi hanno facoltà di su-	
	bentrargli, in conformità di quanto disposto dall'art.2534	
	C.C., 2° e 3° comma.	
	L'Organo Amministrativo si attiverà per conoscere se gli e-	
	redi intendano esercitare detta facoltà.	
	Il subingresso avrà effetto retroattivo, a far data dalla	
	morte del de cuius.	
	Per l'ammissione a Socio, occorrerà comunque la apposita de-	
	libera dell'Organo Amministrativo, che dovrà solo verifica-	
	re la sussistenza dei requisiti richiesti in capo all'ere-	
	de, esclusa ogni facoltà discrezionale di rifiutare l'iscrì-	

	zione dell'aspirante al subingresso.	
	ART.19 (Recesso del Socio)	
	Il Socio ha diritto di recedere quando non si trovi più in	
	grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali	
	ed in tutti i casi previsti dalla Legge.	
	Ai sensi del combinato disposto degli Artt.2532 e 2473	
	C.C., compete in ogni caso diritto di recesso ai Soci che	
	non abbiano consentito al cambiamento dell'oggetto o del ti-	
	po di Società, alla sua fusione o scissione, alla revoca	
	dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede al-	
	l'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso	
	previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazio-	
	ni che comportano una sostanziale modificazione dell'ogget-	
	to della Società determinato nell'atto costitutivo o una ri-	
	levante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci a nor-	
	ma dell'art.2468, quarto comma, C.C.	
	Compete inoltre diritto di recesso anche nel caso in cui il	
	Socio non abbia consentito al trasferimento della sede so-	
	ciale in altro luogo, in cui sia estremamente difficoltoso	
	per quel socio il perseguimento del rapporto mutualistico.	
	ART.20 (Data di efficacia del recesso)	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con let-	
	tera raccomandata alla Società.	
	L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta gior-	
	ni dalla ricezione, accettandola o respingendola, e dandone	

	immediata comunicazione al Socio. In caso di recesso non ac-	
	cettato, il Socio, entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, potrà avvalersi della clausola compro-	
	missoria di cui all'Art.48 del presente Statuto.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimen-	
	to della domanda, trasmessa all'interessato mediante lette-	
	ra raccomandata A.R.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la ri-	
	soluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART.21 (Esclusione)	
	Può essere escluso il Socio:	
	a) se egli venga meno, senza giustificati motivi, agli ob-	
	blighi derivanti dalla sua qualità di Socio, in specie alla	
	osservanza delle delibere sociali legalmente adottate e del-	
	le norme dei regolamenti interni e agli impegni a qualunque	
	titolo assunti verso la Cooperativa e sempre che ciò costi-	
	tuisca inadempimento grave, ai sensi dell'art.1455 C.C.;	
	b) in ogni altro caso previsto dagli artt.2286 e 2288 comma	
	1°, C.C.	
	ART.22 (Procedimento di esclusione)	
	L'esclusione non può aver luogo se non quando, trascorsi	
	trenta giorni dalla intimazione a rimuovere l'inadempienza,	
	il Socio continuasse a restare inadempiente.	
	L'esclusione va deliberata dall'Assemblea col voto favorevo-	

	le di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti	
	spettanti a tutti i Soci, escluso dal computo il Socio da	
	sanzionare.	
	La delibera deve essere congruamente motivata in ordine ai	
	fatti specifici che la hanno determinata.	
	L'esclusione sarà comunicata al Socio a mezzo lettera racco-	
	mandata con avviso di ricevimento ed avrà effetto decorsi	
	sessanta (60) giorni, ai sensi dell'art.2533, 3° comma C.C.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestual-	
	mente anche la risoluzione dei rapporti mutualistici penden-	
	ti.	
	ART.23 (Ricorsi sulla perdita di qualità di Socio)	
	Contro i provvedimenti societari relativi al recesso e alla	
	esclusione è ammesso avvalersi della clausola compromisso-	
	ria, ai sensi del successivo Art.48, entro sessanta (60)	
	giorni dalla comunicazione al Socio, a pena di decadenza.	
	Il ricorso non ha effetto sospensivo.	
	ART.24 (Liquidazione della quota)	
	Al Socio recedente o escluso ed agli eredi del Socio defun-	
	to, spetta - ai sensi dell'art.2535 C.C. - la liquidazione	
	della sua quota, stabilendosi al riguardo che il rimborso	
	della quota va fatto al suo valore nominale e che spettano	
	altresi i dividendi maturati (calcolati a norma del-	
	l'art.2514 C.C.) relativi al bilancio dell'esercizio in cui	
	si è verificato lo scioglimento del rapporto societario li-	

	mitatamente a quel Socio.	
	La tassa di ammissione non è mai rimborsabile.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	ART.25 (Responsabilità del Socio che cessa di essere tale)	
	Il Socio che cessa di far parte della Società risponde ver-	
	so di essa per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o	
	la cessione della quota si è verificata.	
	- ASSEMBLEE -	
	ART.26 (Obbligatorietà delle delibere)	
	L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universa-	
	lità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità di	
	Legge e di Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorchè assen-	
	ti o dissenzienti.	
	Per le materie di sua competenza, si fa rinvio all'art.2479	
	C.C.	
	Nei casi di legge, o quando sia ritenuto opportuno dal Pre-	
	sidente dell'Assemblea, il verbale sarà redatto da un Nota-	
	io designato dallo stesso Presidente.	
	ART.27 (Verbale di Assemblea)	
	Le deliberazioni delle Assemblies devono constare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e i voti spettanti a	

	ciascuno di essi; deve altresì indicare le modalità e i ri-	
	sultati delle votazioni e deve consentire, anche per allega-	
	to, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dis-	
	senzienti.	
	Nel Verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci,	
	le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il Verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi ne-	
	cessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di depo-	
	sito o di pubblicazione.	
	Le delibere dell'Assemblea devono essere riportate senza in-	
	dugio nel Registro "Decisioni dei Soci", ai sensi del-	
	l'art.2478 C.C.	
	ART.28 (Modifiche statutarie e loro pubblicità)	
	Le modificazioni statutarie sono deliberate dall'Assemblea	
	a norma dell'Art.2479 bis C.C.	
	Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni si	
	effettueranno alla stregua di quanto disposto dall'art.2436	
	C.C.	
	ART.29 (Convocazione - Organo competente)	
	L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo (Con-	
	siglio nella sua collegialità, ovvero Amministratore Uni-	
	co), ogniqualevolta esso lo ritenga opportuno.	
	E' in potere della minoranza costituita da tanti Soci che	
	rappresentino almeno un terzo (1/3) dei voti spettanti a	
	tutti i Soci, richiedere la convocazione dell'Assemblea.	

	Ove l'Organo Amministrativo non vi provveda entro quindici	
	(15) giorni, ciascuno dei Soci richiedenti potrà provvedere	
	direttamente alla convocazione.	
	ART.30 (Modalità di convocazione)	
	La convocazione è fatta mediante avviso spedito ai Soci al-	
	meno otto giorni prima dell'adunanza, con lettera raccoman-	
	data o consegnata a mani proprie, nella quale lettera devo-	
	no essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunan-	
	za e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convo-	
	cazione potrà essere comunicato anche mediante telegramma,	
	fax e posta elettronica certificata.	
	In tale comunicazione potrà essere indicata la data di even-	
	tuale seconda convocazione (che non potrà mai tenersi nello	
	stesso giorno della prima convocazione).	
	Le adunanze si terranno nella sede sociale o in altra sede	
	idonea specificata nell'avviso di convocazione, purchè in	
	territorio della Repubblica Italiana.	
	ART.31 (Assemblea totalitaria)	
	In mancanza di formale convocazione, è tuttavia validamente	
	costituita l'Assemblea in via totalitaria - ai sensi del-	
	l'art.2479 bis, ultimo comma, C.C. - quando siano presenti	
	tutti i Soci e siano altresì presenti (o ne siano stati al-	
	meno informati) tutti gli Amministratori (ed i Sindaci, se	
	nominati).	
	Tuttavia, in tali ipotesi, ciascun Socio può opporsi alla	

	discussione degli argomenti.	
	Delle decisioni assunte dovrà essere data tempestiva comuni-	
	cazione ai componenti degli Organi non presenti. Agli atti	
	sociali dovrà restare la prova della avvenuta informazione	
	sia circa la prevista riunione, sia circa le decisioni as-	
	sunte.	
	ART.32 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione (ed in sua as-	
	senza dal Vice Presidente), assistito da un Segretario desi-	
	gnato dall'Assemblea fra i Soci intervenuti.	
	In caso di assenza o di impedimento del soggetto su indica-	
	to, l'Assemblea eleggerà il proprio Presidente.	
	ART.33 (Intervento in assemblea - Delega del Socio assente)	
	Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che ri-	
	sultino iscritti da almeno novanta (90) giorni nel libro	
	dei Soci e siano in regola con i pagamenti.	
	Ogni Socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della sua quota.	
	I Soci impediti o assenti possono farsi rappresentare me-	
	diate delega scritta e la relativa documentazione resta	
	conservata agli atti sociali.	
	La delega va conferita solo in favore di altri Soci (anche	
	se Amministratori).	
	Ciascun Socio può rappresentare non più di un altro Socio,	

	se la compagine è costituita sino a nove (n.9) Soci, ovvero	
	non più di due (n.2) Soci, se la compagine è più numerosa.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'Assemblea.	
	ART.34 (Inizio dei lavori assembleari)	
	La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea	
	(quorum costitutivo) viene fatta dal Presidente, all'inizio	
	della riunione.	
	Una volta avvenuta tale constatazione, l'eventuale allontanamento di qualcuno degli intervenuti, verificatosi nel corso della adunanza per qualsiasi motivo, non paralizza i lavori dell'Assemblea, purchè sussista la maggioranza dei voti necessari per deliberare (quorum deliberativo).	
	Tale maggioranza si determina in base al numero dei voti spettanti ai Soci.	
	ART.35 (Quorum costitutivi e deliberativi)	
	L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di	
	tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza dei voti	
	spettanti a tutti i Soci.	
	Non è ammesso il voto segreto.	
	Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o	
	rappresentati; ma nei casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'art.2479 comma 2° C.C. (ossia per le modificazioni dell'atto costitutivo e per le decisioni di compiere operazioni comportanti una sostanziale modificazione dei diritti	

	dei Soci) è richiesto il voto favorevole di tanti Soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i	
	Soci.	
	Restano comunque salve le disposizioni di Legge che, per	
	particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggio-	
	ranze.	
	- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -	
	ART.36 (Moduli di Gestione)	
	La Società può essere amministrata secondo i seguenti modu-	
	li:	
	A) da un Amministratore Unico;	
	B) da un Consiglio di Amministrazione composto da un massi-	
	mo di cinque membri.	
	La nomina dell'Amministratore Unico e degli Amministratori	
	spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi Ammini-	
	stratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo	
	quanto disposto dall'art.2542, ultimo comma, C.C.	
	La maggioranza degli Amministratori è scelta fra i Soci coo-	
	peratori.	
	ART.37 (Modalità della nomina degli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea nominare e determinare, di volta in	
	volta, il numero e la durata dei componenti l'Organo Ammini-	
	strativo e il modulo gestionale.	
	La durata dell'Organo Amministrativo, se l'Assemblea nulla	
	dispone in proposito, si intende fissata sino a revoca o di-	

	missioni.	
	ART.38 (Carica degli Amministratori: vicende)	
	Per le cause di ineleggibilità e di decadenza degli Ammini-	
	stratori e per la pubblicità della nomina e delle vicende	
	riguardanti la carica (escluso il riferimento alla durata)	
	si fa rinvio, nei limiti della compatibilità, a quanto di-	
	sposto dagli artt.2382, 2383 e 2385 C.C.	
	Per ogni Amministratore si applica il divieto di concorren-	
	za, ex art.2390 C.C., nonché i doveri e le responsabilità e-	
	spressamente sanciti dall'Art.2476 C.C.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in	
	qualsunque tempo.	
	Il Socio, che sia nel contempo Amministratore, decade auto-	
	maticamente dalla sua carica, ove mai abbia a perdere per	
	qualsiasi causa la qualità di Socio.	
	ART.39 (Gratuità dell'incarico)	
	All'Organo Amministrativo non spetta alcun compenso, salvo	
	che i Soci decidano diversamente.	
	ART.40 (Poteri dell'Amministratore Unico)	
	Se la gestione compete ad un Amministratore Unico, a lui	
	spettano i più ampi poteri per l'amministrazione della So-	
	cietà.	
	Tuttavia, in sede di nomina, possono essere fissati limiti	
	ai suoi poteri.	
	Egli è scelto necessariamente fra i Soci.	

	ART.41 (Composizione e poteri del Consiglio di Amministra-	
	zione; Delibere consiliari)	
	Se la gestione compete ad un Consiglio di Amministrazione,	
	valgono le seguenti regole:	
	a) gli Amministratori hanno i più ampi poteri per l'ammini-	
	strazione della Società. Tuttavia in sede di nomina possono	
	essere fissati limiti ai loro poteri;	
	b) il Consiglio è composto da un massimo di cinque membri.	
	La maggioranza degli Amministratori è scelta fra i Soci Coo-	
	peratori, ovvero fra le persone indicate dai Soci Cooperato-	
	ri-Persone Giuridiche;	
	c) il Consiglio - salva la competenza assembleare, in analo-	
	gia a quanto previsto dall'Art.2380-bis C.C., u.c. - elegge	
	fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente, che	
	avrà tutti i poteri del Presidente, nel caso di assenza o	
	impedimento di quest'ultimo;	
	d) il Consiglio potrà delegare le proprie attribuzioni ad	
	uno o più dei suoi membri (Amministratori Delegati), deter-	
	minando i limiti della delega. In tal caso si applicheranno	
	le disposizioni dettate al riguardo in tema di S.p.A.;	
	e) ove venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri (in	
	caso di numero dispari) o la metà dei Consiglieri (in caso	
	di numero pari), l'intero Consiglio di Amministrazione si	
	intende decaduto.	
	In tale ipotesi, gli altri Consiglieri devono d'urgenza con-	

	vocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio; nel	
	frattempo essi possono compiere solo le operazioni di ordi-	
	naria amministrazione.	
	Al di fuori di tale ipotesi, se vengano a mancare uno o più	
	Amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli per	
	cooptazione e gli Amministratori così nominati resteranno	
	in carica sino alla prossima Assemblea;	
	f) il Consiglio sarà convocato dal Presidente, o da chi ne	
	fa le veci, tutte le volte che lo si ritenga utile o quando	
	ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti del	
	Consiglio stesso.	
	In quest'ultimo caso, ove il Presidente non vi provveda en-	
	tro quindici (15) giorni, il Consiglio potrà essere convoca-	
	to da qualsiasi Amministratore;	
	g) la convocazione sarà fatta a mezzo di lettera raccomanda-	
	ta o mediante comunicazione diretta a mani, ovvero anche me-	
	diate telegramma, fax e posta elettronica (e-mail), almeno	
	cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e,	
	in caso di urgenza, almeno un giorno libero prima della riu-	
	nione;	
	h) per la regolarità delle deliberazioni sarà necessaria la	
	presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei	
	presenti e con voto palese. A parità di voti prevarrà il vo-	
	to del Presidente, se il Consiglio sia formato da più di	

	due membri.	
	Ove il Consiglio sia formato solo da due membri e si verifi-	
	chi voto discorde, il Consiglio dovrà immediatamente - al	
	fine di evitare paralisi gestionale - rimettere la questio-	
	ne all'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art.2479 C.C., com-	
	ma 1;	
	i) ove non vi sia stata la formale convocazione, le adunan-	
	ze del Consiglio e le sue deliberazioni sono comunque vali-	
	de se sono presenti tutti i Consiglieri in carica e se vi	
	intervengono, o almeno ne siano stati informati, tutti i	
	Sindaci effettivi (se nominati);	
	l) in via alternativa all'utilizzo del metodo collegiale	
	(ossia per adunanza) e giusta quanto consentito dal-	
	l'art.2475, 4° comma, C.C., la decisione potrà essere adot-	
	tata - su iniziativa del Presidente - anche prescindendo da	
	una formale convocazione e da conseguenziale riunione con	
	contestuale discussione e votazione; per cui potrà essere	
	assunta anche mediante consultazione scritta o sulla base	
	di consenso espresso per iscritto; purchè si raggiunga il	
	voto favorevole della maggioranza degli Amministratori e	
	purchè il consenso o l'adesione siano stati espressi entro	
	sette giorni dalla ricezione della proposta oggetto di deci-	
	sione.	
	Spetta al Presidente raccogliere i consensi ricevuti e comu-	
	nicarne il risultato a tutti gli Amministratori (ed ai Sin-	

	daci se nominati).	
	ART.42 (Rappresentanza della Cooperativa)	
	La rappresentanza della Società spetta così come segue:	
	A) Spetta all'Amministratore Unico, in caso di organo unipersonale.	
	B) Se vi sia Consiglio di Amministrazione, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in via sostitutiva, al Vice Presidente, nei casi di assenza o impedimento del primo), nonchè disgiuntamente ad ogni Amministratore Delegato (se nominati), nell'ambito delle attribuzioni delegate.	
	Il concreto esercizio del potere di firma e di rappresentanza da parte del Vice-Presidente attesta di per sè la sussistenza di tali ipotesi ostative ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in proposito; per cui la Società resta validamente impegnata e non potrà opporre ai terzi alcuna eccezione al riguardo.	
	C) Compete al rappresentante legale conferire procure ad negotia o alle liti.	
	- CONTROLLO DEI SOCI - COLLEGIO SINDACALE -	
	ART.43 (Poteri di controllo individuale del Socio; Controllo dei Sindaci)	
	I) I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare - anche	

	tramite professionisti di loro fiducia - i libri sociali ed	
	i documenti relativi all'amministrazione.	
	II) Ricorrendo i presupposti ex art.2543 C.C., l'Assemblea	
	dovrà procedere alla nomina dei componenti il Collegio Sin-	
	dacale, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti,	
	con le funzioni ed i poteri di Legge.	
	- PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE -	
	ART.44 (Elementi costitutivi del patrimonio)	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da quote	
	di valore nominale non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque	
	virgola zero zero), e non superiore ai limiti stabiliti dal-	
	la Legge;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avan-	
	zi di gestione di cui all'Art.45;	
	c) da eventuali riserve straordinarie, formate dalle tasse	
	di ammissione e dalle quote non rimborsate ai Soci recedu-	
	ti, decaduti, od esclusi ed agli eredi dei Soci defunti;	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristruttur-	
	azione ed il potenziamento aziendale;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea	
	e/o prescritto per Legge;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	

ART.45 (Bilancio di esercizio)		
	L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrati-	
	vo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi con	
	criteri di oculata prudenza ed applicando le norme civili e	
	tributarie.	
	Il bilancio deve essere presentato alla Assemblea dei Soci	
	per l'approvazione entro centoventi (n.120) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio.	
	Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque nei	
	limiti e alle condizioni previsti dalla Legge (art.2364,	
	u.c., C.C.), l'Assemblea per l'approvazione del bilancio	
	potrà essere convocata entro n.180 (centottanta) giorni.	
	Nella relazione a corredo del bilancio, l'Organo Amministra-	
	tivo dovrà indicare specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale, per il conseguimento dello scopo mutuali-	
	stico, giusta art.2545 C.C.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e co-	
	sti pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, e al net-	
	to altresì della erogazione dei ristorni (e cioè delle som-	
	me eventualmente dovute ai Soci per adeguare il trattamento	
	economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alle paghe	
	contrattuali vigenti per i lavoratori similari), nel rispet-	

	to di quanto innanzi indicato nell'Art.15.	
	L'Assemblea procederà alla distribuzione degli utili netti,	
	destinandoli come segue:	
	a) al fondo di riserva legale ordinaria, nella misura non	
	inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, nella misura e con le modalità previste	
	dalla Legge (giusta Art.2545-quater C.C.);	
	c) a retribuire le quote sociali effettivamente versate, in	
	misura non superiore al limite massimo consentito per Legge;	
	d) ad eventuale riserva straordinaria;	
	e) a fini mutualistici.	
	Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distri-	
	buzione sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Co-	
	operativa, sia all'atto del suo scioglimento.	
	- SCIoglimento -	
	ART.46 (Scioglimento anticipato)	
	In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assem-	
	blea nominerà uno o più liquidatori anche estranei, determi-	
	nandone i poteri.	
	Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione, dedotto	
	il rimborso del capitale effettivamente versato e i dividen-	
	di eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	- REGOLAMENTO INTERNO -	

	ART.47 (Regolamento)	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperati-	
	va potrà essere disciplinato da un Regolamento, che sarà ap-	
	prontato dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'Assem-	
	blea.	
	- CLAUSOLA COMPROMISSORIA -	
	ART.48 (Clausola di Arbitrato)	
	Le controversie insorgenti tra i Soci e la Società e quelle	
	promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero	
	nei loro confronti - purchè capaci di formare oggetto di	
	compromesso ai sensi di Legge - saranno risolte da un Arbi-	
	tro nominato su istanza del Socio più diligente dal Presi-	
	dente del Tribunale del Circondario in cui si trova la sede	
	sociale.	
	L'Arbitro giudicherà secondo diritto, in modo rituale.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della Parte soccom-	
	bente, salva diversa decisione assunta dall'Arbitro.	
	- NORMA GENERALE DI RINVIO -	
	ART.49 (Rinvio)	
	Le clausole mutualistiche di cui all'art.2514 C.C. sono in-	
	derogabili e vanno di fatto osservate.	
	Per quant'altro qui non previsto, valgono le norme generali	
	e speciali dettate in tema di Cooperative, nonchè ogni al-	
	tra disposizione di Legge vigente in materia.	
	Firmato: Francesco DI MARZIO - Ilenia Annunziata AMATI -	